COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

24.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 1977

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MISASI**

INDICE

PAG.

Disegno e proposte di legge (*Rinvio della discussione*):

Modifiche al sistema penale (1799);

MORINI e FIORET: Modifica dell'articolo 636 del codice penale (60);

BIANCO ed altri: Modifiche alla legge 24 dicembre 1975, n. 706, e introduzione di pene accessorie e di misure di sicurezza patrimoniali per taluni reati (1262) 286

PRESIDENTE 286

SABBATINI, *Relatore* 286

Proposte di legge (*Discussione e rinvio*):

Senatori BASADONNA ed altri; ROMAGNOLI CARETTONI TULLIA ed altri; MINNOCCI ed altri; BALBO: Norme integrative della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio (*Testo unificato approvato dal Senato*) (1771);

BOZZI e COSTA: Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio riguardanti il trattamento pensionistico del coniuge divorziato e concessione al medesimo dell'assistenza sanitaria e farmaceutica (1375) 286

PRESIDENTE 286, 288, 289, 291, 293

BOZZI 289

CASSANMAGNAGO CERRETTI MARIA LUISA, *Relatore* 286, 291, 293

DEL PENNINO 288

PAG.

DI NARDO 288, 293

MANNUZZU 290

MELLINI 290, 293

SALVATO ERSILIA 288, 289

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 291

Disegno e proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

Riordinamento degli organici del personale della carriera di concetto, esecutiva ed ausiliaria dell'Amministrazione giudiziaria (1208-*ter*);

VERNOLA: Immissione in ruolo degli idonei dei concorsi distrettuali per la qualifica di segretario negli uffici giudiziari indetti con decreto ministeriale 16 novembre 1973 (1316) 294

PRESIDENTE 294, 296, 297, 298, 299, 300

CERRINA FERONI 296, 297, 298

PATRIARCA, *Relatore* . 294, 296, 297, 298, 299, 300

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* . 295, 297, 298, 299, 300

La seduta comincia alle 11,40.

GRANATI CARUSO MARIA TERESA, *Segretario ff.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno e delle proposte di legge: Modifiche al sistema penale (1799); Morini e Fioret: Modifica dell'articolo 636 del codice penale (60); Bianco ed altri: Modifiche alla legge 24 dicembre 1975, n. 706, e introduzione di pene accessorie e di misure di sicurezza patrimoniali per taluni reati (1262).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Modifiche al sistema penale » e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Morini e Fioret: « Modifica all'articolo 636 del codice penale » e di iniziativa dei deputati Bianco, Gargani Giuseppe, Mazzola e Sabbatini: « Modifiche alla legge 24 dicembre 1975, n. 706 e introduzione di pene accessorie e di misure di sicurezza patrimoniali per taluni reati ».

SABBATINI, *Relatore*. Propongo un rinvio della discussione alla prossima seduta.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione del disegno e delle proposte di legge nn. 1799, 60 e 1762 è rinviata a giovedì 1° dicembre.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione delle proposte di legge senatori Basadonna ed altri; Romagnoli Carettoni Tullia ed altri; Minnocci ed altri; Balbo: Norme integrative della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio (*testo unificato approvato dal Senato*) (1771); Bozzi e Costa: Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio riguardanti il trattamento pensionistico del coniuge divorziato e concessione al medesimo dell'assistenza sanitaria e farmaceutica (1375).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del testo unificato delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Basadonna, Nencioni, Gatti, Manno; Romagnoli Carettoni Tullia, Tedesco Tatò Giglia, Conterno Degli Abbati Anna Maria, Gherbez Gabriella, Lucchi Giovanna, Mafai De Pasquale Simona, Ruhl Bonazzola Ada Valeria, Squarcialupi Vera Liliana, Talassi Giorgi Renata; Minnocci, Ferralasco, Luzzato Carpi; Balbo: « Norme integrative della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio », già approvato dal Senato nella seduta del 29 settembre 1977; e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bozzi e Costa: « Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio" riguardanti il trattamento pensionistico del coniuge divorziato e concessione al medesimo dell'assistenza sanitaria e farmaceutica ».

L'onorevole Maria Luisa Cassanmagnago Cerretti ha facoltà di svolgere la relazione.

CASSANMAGNAGO CERRETTI MARIA LUISA, *Relatore*. Il testo unificato giuntoci dal Senato integra in parte le disposizioni della legge del 1° dicembre 1970, n. 898, alla stregua dell'esperienza compiuta nel settennio di applicazione ed avendo presenti, tra l'altro, gli impegni di un suo completamento assunti più volte, ed in particolare, in occasione del *referendum* che la convalidò nel 1974.

Il progetto di legge approvato dal Senato ha presente lo spirito informatore e le norme del nuovo diritto di famiglia, dato anche che la legge n. 898 - articolo 12 - fa esplicito riferimento alle disposizioni del codice civile riguardanti la separazione.

Il limitato numero di istanze di divorzio circoscrive l'area degli interessati al presente disegno di legge; esso è da considerarsi tuttavia rilevante, sia in linea di principio, per i criteri generali di equità cui si ispira, sia in via pratica.

Non vi è dubbio che una parte delle norme proposte trovano la loro ragione nel fatto che il sistema sanitario e previdenziale non è ancora tale da assicurare a tutti i cittadini del nostro paese un'autonoma titolarità dei relativi diritti: ma appare opportuno non operare un semplice rinvio alle necessarie riforme, e farsi carico delle situazioni immediate. Così pure, è vero che la tutela reale della donna, anche in relazione all'eventuale scioglimento del matrimonio, è da ricercarsi in quella modificazione della sua condizione sociale di cui oggi, da ogni parte, si riconosce e si afferma la necessità; ma ciò non oscura, anzi rafforza, l'esigenza di una tutela spe-

cifica nell'ambito dei rapporti personali e familiari.

Nella stessa direzione si è mosso il nuovo diritto di famiglia: ricordiamo, a titolo esemplificativo, il regime legale della comunione dei beni e le disposizioni dettate per lo scioglimento della comunione, che operano anche nelle ipotesi previste dalla legge n. 898. Dunque, le presenti disposizioni mirano ad una tutela della donna coerente, tra l'altro, con il nuovo codice familiare. Le disposizioni, tuttavia, interessano entrambi i coniugi: si pensi alla reversibilità della pensione che, con la normativa sulla parità approvata alla Camera dei deputati in seconda lettura ed attualmente all'esame del Senato, viene estesa al marito.

L'articolo 1 del progetto di legge trasmesso dal Senato garantisce la conservazione del diritto all'assistenza sanitaria nei confronti dell'ente mutualistico da cui è assistito l'altro coniuge, provvedendo così a disciplinare le numerose situazioni in cui tale assistenza non spetta ad altro titolo.

L'articolo 2 integra le disposizioni già dettate dall'articolo 9 della legge n. 898. Mentre la prima parte del primo comma di tale articolo è riprodotta testualmente, la seconda parte, relativa alla reversibilità della pensione, viene integrata prevedendo sia l'ipotesi in cui il coniuge obbligato alla somministrazione dell'assegno periodico muoia senza essere passato a nuove nozze o, comunque, senza lasciare coniuge superstite sia quella in cui il coniuge superstite muoia. Nella prima ipotesi si è ritenuto giusto che il coniuge cui spetta l'assegno consegua la pensione cui avrebbe diritto se non fosse intervenuta la pronuncia di scioglimento. Nell'ipotesi, già regolata nel testo vigente dell'articolo 9, che vi sia un coniuge superstite, la procedura viene adeguata al pronunciamento della Corte costituzionale, e si prevede altresì una diversa ripartizione delle quote, tenuto conto del possibile mutare del numero dei beneficiari.

Il Senato ha attentamente vagliato la possibilità di determinare per legge i criteri quantitativi di tale ripartizione delle quote. Ha ritenuto però più equo lasciare la valutazione al giudice, tenendo conto delle difformità delle singole situazioni e della molteplicità delle circostanze da considerare.

L'articolo 3 aggiunge alla legge n. 898 un articolo 9-*bis* che introduce un istituto nuovo: quello dell'assegno periodico, a carico dell'eredità, a beneficio del coniuge cui spettava la somministrazione di somme periodiche di denaro, qualora questi versi in stato di bisogno. L'innovazione rafforza la tutela di questo coniuge, muovendo nella stessa direzione in cui è orientata la legge n. 898, quando prevede la possibilità di beneficiare della reversibilità della pensione.

Si è ritenuto opportuno escludere la possibilità di fruire di quanto stabilito dagli articoli 2 e 3, qualora la corresponsione dell'assegno previsto dall'articolo 5 della legge n. 898 sia avvenuta, per accordo fra le parti, in un'unica soluzione. Naturalmente tutti i diritti indicati si estinguono quando il beneficiario passa a nuove nozze.

Vari emendamenti sono stati preannunciati; all'articolo 2, ultimo capoverso, l'onorevole Bozzi propone di sostituire le parole: « può chiedere » con le altre: « ha diritto ad ottenere dal tribunale ». Debbo sottolineare che tale proposta di modifica è appoggiata anche dall'Associazione delle donne divorziate ed è stata suggerita pure dal collega di Nardo.

Sembra inoltre necessario sostituire l'articolo 3 del testo unificato con quello redatto dalla competente Commissione del Senato, che appare più pertinente e di cui vorrei dare lettura:

« Al coniuge superstite cui spettava il diritto alla somministrazione di somme periodiche di denaro a norma dell'articolo 5, qualora versi in stato di bisogno, il tribunale, anche tenendo conto dell'eventuale pensione di reversibilità, può attribuire, alla morte del coniuge obbligato, un assegno periodico il cui ammontare è determinato in proporzione delle sostanze ereditarie, del numero e della qualità degli eredi obbligati e delle rispettive condizioni economiche. L'assegno non spetta qualora gli obblighi patrimoniali previsti dall'articolo 5 siano stati soddisfatti in unica soluzione.

Su accordo delle parti la corresponsione dell'assegno può avvenire in unica soluzione. Il diritto all'assegno si estingue se colui al quale deve essere corrisposto passa a nuove nozze; cessa se viene meno lo stato di bisogno del beneficiario ».

Queste sono le proposte di modifica che sottopongo all'attenzione della Commissione e che si ricollegano a quanto ci sta particolarmente a cuore. Comunque, mi rendo conto che tutta la tematica in discussione dovrebbe essere riveduta in modo sostanziale, così come da molte parti viene sug-

gerito; però, in considerazione dell'urgenza che rivestono le misure in oggetto, e dell'incontro che si è verificato presso l'altro ramo del Parlamento sul testo in discussione, ne propongo l'approvazione sottolineando che, se la nostra Commissione vorrà sottoporre a verifica la legge n. 898, potrà farlo in altra sede. Per il momento, ritengo che il progetto di legge debba essere sollecitamente approvato, rinviando al Senato un testo sul quale sia stato espresso un minimo di consenso.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

DEL PENNINO. I problemi sollevati dalla proposta di legge che ci perviene dal Senato sono, a mio avviso, di non poco momento sia per quanto riguarda alcune questioni di principio sia per quanto riguarda i riflessi che la loro soluzione potrebbe avere sul nostro sistema pensionistico, anche in correlazione alle modifiche introdottevi con la legge che sancisce il principio della parità in materia di reversibilità delle pensioni.

Pertanto, ritengo che l'esame del testo non possa essere sommario, affrettato, ma che debbano invece essere valutate tutte le possibili connessioni dei problemi che sono emersi.

A questo punto, perciò, ritengo opportuno che sia nominato un Comitato ristretto per studiare una soluzione che non rappresenti né un'affermazione di alcun principio di prosecuzione del vincolo, al di là dello scioglimento del matrimonio ed al di là della stessa morte del coniuge divorziato, in ordine agli aspetti patrimoniali, né un meccanismo nuovo da introdurre in un sistema pensionistico sufficientemente dissestato per non aver bisogno di provvedimenti non adeguatamente motivati.

DI NARDO. Concordo con la proposta avanzata dall'onorevole Del Pennino, però credo che tutta la materia, fra cinque o dieci anni, dovrà essere coordinata diversamente.

Per il momento debbo dire che, a mio avviso, il testo in discussione presenta due lacune e ci auguriamo che non ne contenga altre. La prima riguarda l'aspetto previdenziale ed assicurativo della questione e va corretta con l'emendamento che presenterò, identico a quello dell'onorevole Bozzi, di cui ha già fatto cenno il relatore. La seconda attiene all'ipotesi in cui una stessa persona divorzi più volte: cioè, se la mancata corresponsione degli alimenti da parte di uno dei coniugi separati dà luogo ad un reato, lo stesso fatto dovrebbe essere considerato tale anche in caso di rapporto matrimoniale scisso.

Senonché, secondo l'interpretazione filologica dell'articolo 570 del codice penale, il primo fatto riprodurrebbe l'ipotesi tipica del reato, il secondo no. Dobbiamo quindi chiarire questi due aspetti; è probabile che fra cinque o sei anni si potrà anche arrivare a prendere in considerazione quella che, in Francia, è chiamata la « cassa pensioni del coniuge ripudiato ». Non siamo ancora a questo punto, e le due lacune della proposta di legge potranno essere sollecitamente corrette, perché si tratta di situazioni riguardanti l'assistenza, la previdenza e la corresponsione di alimenti. Sottolineo, pertanto, la necessità di correggere questi due aspetti senza però compiere studi particolari, anche perché la legge è ben fatta e l'onorevole Cassanmagnago Cerretti ha svolto una relazione ottima. In caso contrario, il provvedimento di legge, che riveste carattere di urgenza, rischia di arenarsi.

SALVATO ERSILIA. Sono d'accordo con il relatore sul fatto che la proposta di legge cerca di rispondere ad un'esigenza di tutela del coniuge divorziato più debole economicamente e socialmente che, nella realtà del nostro paese, si identifica soprattutto nella donna.

Le cause di questa esigenza di tutela sono da riscontrarsi certamente nella profonda inadeguatezza della nostra società rispetto alle domande delle donne, alla loro nuova coscienza e personalità, inadeguatezza che riscontriamo ogni giorno nella continua esclusione delle donne dal processo produttivo, in tutti gli ostacoli che continuamente si frappongono all'autonomo inserimento delle donne nel processo produttivo e sociale e nella mancanza di un sistema di sicurezza sociale generalizzato.

Una parte delle norme proposte, come quelle dell'articolo 1, trova la sua ragione nel fatto che il sistema sanitario è previdenziale non è ancora tale – ci auguriamo per tempi brevissimi – da assicurare a tutti i cittadini del nostro paese un'autonoma titolarità dei relativi diritti.

Mi sembra, quindi, giusto che il legislatore dia una risposta a questa domanda di tutela facendosi carico delle situazioni più

immediate, essendo tutti consapevoli che si tratta di una risposta contingente ad una situazione contingente, che deve essere cambiata radicalmente con il concorso e l'impegno di tutti se è vero – come è convinzione unanime – che la tutela reale della donna si può realizzare solo favorendo con tutti gli strumenti sociali, economici e culturali una reale modificazione della sua condizione; e sapendo altresì che tutte le donne, anche la gran parte di quelle meridionali, lottano per questa concreta modificazione che è e deve essere anche cambiamento di costume, di modelli culturali e sociali, frutto e causa al tempo stesso di antiche emarginazioni e discriminazioni nei confronti delle donne, soprattutto di quelle più povere e incolte.

Questo cambiamento deve riguardare anche la concezione stessa del matrimonio, che nella legge non mi sembra sia affermata in modo giusto, concezione che nel matrimonio vedeva e continua a vedere l'unico impiego di lavoro per la donna, la cosiddetta sistemazione, modello culturale e sociale di cui oggi le donne hanno imparato e stanno imparando a diffidare, consapevoli che ben altro è il significato del matrimonio ed il ruolo che spetta alle donne nella società.

Forse questa chiarezza non c'è stata del tutto nel dibattito al Senato, soprattutto da parte di alcune forze politiche, mentre se ne avvertiva la necessità per qualche articolo del progetto di legge; ad esempio, per l'articolo 3 che, con un emendamento votato in Assemblea, ha introdotto una sorta di diritto successorio automatico dell'*ex*-coniuge, nascondendo dietro una voluta confusione fra pensione di reversibilità e diritto ereditario (due cose assolutamente diverse) un'interpretazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, che si discosta notevolmente dalla legge n. 898.

Pertanto, è nostro compito rivedere il testo approvato dal Senato eliminando le contraddizioni e le ambiguità presenti in esso. Siamo, infatti, convinti che la normativa in questione e la fisionomia della legge, proprio per i criteri sociali cui si ispira, non solo devono essere ancorate al riconoscimento di una tutela più adeguata dell'*ex*-coniuge (tutela che come forze politiche dobbiamo sempre più impegnarci a tradurre in tempi brevi in altre scelte sicuramente più qualificanti e più rispondenti alle domande sempre più pressanti delle donne), ma anche ad un'interpretazione della legge sul divorzio, così come è sentita dalla grande generalità degli uomini e delle donne. Per questo non ci sentiamo di accogliere le proposte della Lega delle donne divorziate, proposte che finirebbero con lo snaturare completamente l'ossatura della legge n. 898 del 1970, che ha avuto anche il conforto del voto popolare. Ecco perché ci sembra interessante la proposta del relatore di rivedere l'articolo 3.

Ricordiamo tutti che l'esigenza di tutelare il coniuge più debole era sentita dalle forze politiche che hanno sostenuto la lotta per il divorzio. Questa esigenza trova una risposta soddisfacente nell'articolo 2, ma non nell'articolo 3, perché tale tutela non può spingersi fino al punto di creare vincoli patrimoniali anche pesanti che si protraggano dopo la morte dell'*ex*-coniuge, la quale muta necessariamente la qualità della tutela stessa.

Il testo dell'articolo 3, così come era stato formulato dalla Commissione del Senato, era certamente più coerente. Ricordo l'ampio dibattito svolto su questo articolo ed il consenso unanime raggiunto in Commissione.

In conclusione, ritengo che in questa seduta si potrebbe svolgere una discussione più approfondita, anche per le sollecitazioni provenienti da varie forze perché si giunga ad una rapida definizione del provvedimento.

PRESIDENTE. In sostanza, ella esprime parere contrario all'istituzione del Comitato ristretto?

SALVATO ERSILIA. Sarebbe più opportuno discutere gli emendamenti nella seduta odierna.

BOZZI. Sono contrario alla proposta avanzata dall'onorevole Del Pennino pur condividendo l'idea di porre mano ad una revisione della legge sul divorzio. Non credo, però, che questo sia il momento, in quanto si tratta di diversi problemi su cui occorre riflettere: mi riferisco ai beni patrimoniali ed al termine di cinque anni che bisogna accertare se sia sufficiente o no.

Ricordo che quando fu discussa la legge sul divorzio si volle affrontare il problema di fondo: divorzio sì, divorzio no. Tutti riconoscevamo che la legge non era perfetta, ma in sostanza si voleva sostenere una battaglia di principio, con riserva di valutare

successivamente i risultati che la legge avrebbe conseguito.

Ora, ci troviamo di fronte a due problemi limitati: su quello riguardante l'assistenza mi sembra che vi sia accordo, mentre sull'altro vi possono essere differenti valutazioni. Ad ogni modo, desidero rilevare che l'onorevole Salvato, attribuendo al provvedimento al nostro esame un carattere immediato e contingente, non si discosta dalla proposta del relatore.

In base a queste considerazioni credo che possiamo procedere nella discussione, anche perché vi è una larga attesa. In sostanza, si tratta di una situazione cui bisogna porre rimedio adottando una disciplina più equa.

MELLINI. Credo che dobbiamo prestare molta attenzione: la proposta di legge n. 1771 presenta infatti degli aspetti surrettizi. L'articolo 9 della legge n. 898, essendo stato inserito in una fase successiva alla stesura originaria della legge, forse non è molto chiaro e, inoltre, ha dato luogo a diverse interpretazioni. A questo proposito ricordo una prima sentenza del tribunale di San Remo e quella successiva del tribunale di Roma. Il dubbio interpretativo era questo: se in caso di morte del titolare di pensione che non fosse passato a nuove nozze e avesse lasciato l'*ex*-coniuge superstite, si potesse applicare l'articolo. In altri termini, la pensione all'*ex*-coniuge spettava soltanto a titolo derivato dal titolare della pensione di reversibilità, tale essendo soltanto il coniuge superstite al momento del decesso, e non anche l'*ex*-coniuge, oppure l'*ex*-coniuge aveva comunque diritto ad una parte della pensione di reversibilità indipendentemente da questo giro, cioè senza necessità di un carattere meramente derivativo nei confronti del coniuge? Interpretazione, questa, forse più conforme alle intenzioni del legislatore.

Il testo originario del progetto di legge, così come era stato prospettato al momento della presentazione al Senato, è stato circondato di un alone ed è stato trasmesso così alla Camera. Vi è poi la questione, più importante ed urgente, relativa all'assistenza e previdenza che, essendo stata regolata nel nostro paese da una serie di leggi intervenute prima della legge sul divorzio, ha determinato queste discordanze.

Sta di fatto che, soprattutto con l'articolo 3 ed in parte con l'articolo 2 per come è stato congegnato (non entro comunque nel merito), si è introdotta una tematica diversa, e cioè un tipo di rapporto, tra la vedova e l'*ex*-coniuge, con una sorta di poligamia *post mortem* che stravolge il concetto stesso della legge.

Se la proposta avanzata dall'onorevole Del Pennino risponde all'esigenza di non operare in via surrettizia uno stravolgimento dei punti essenziali della legge n. 898 (non dimentichiamoci che questa, fra tutte le leggi che fanno parte del nostro ordinamento giuridico, è stata l'unica ad avere avuto la sanzione più ampia, essendo passata attraverso il vaglio di un *referendum*, sicché non mi sembra certamente possibile pensare di poter stravolgere con una « leggina » una legge che è stata così approfonditamente discussa dal Parlamento e nel paese), poiché non è pensabile un allargamento della portata del provvedimento, più che la proposta dell'onorevole Del Pennino ritengo vada presa in considerazione l'opportunità di un rinvio che consenta l'approfondimento di una serie di aspetti di carattere tecnico assai delicati che non possono essere affrontati frettolosamente. Ciò in considerazione anche del fatto che, nonostante venga discusso in sede legislativa, il provvedimento in esame non può essere ritenuto una « leggina », contenendo disposizioni capaci di introdurre diverse intonazioni rispetto a quanto previsto dalla legge n. 898 del 1970.

Riservandomi di farmi promotore di una richiesta di rimessione in Assemblea del provvedimento, ove si delineasse l'impossibilità di ottenere l'eliminazione di quelle sue parti che snaturerebbero, se approvate, lo spirito della legge n. 898, credo opportuno che il seguito della discussione venga rinviato per un certo tempo allo scopo di consentire un approfondimento dei problemi sul tappeto.

MANNUZZU. Per motivare il mio parere in ordine alla proposta di istituire un Comitato ristretto, formulata dall'onorevole Del Pennino, desidero manifestare alcune perplessità in ordine al provvedimento in discussione.

Circa l'articolo 1 va detto che esso persegue una logica « transitoria », in chiaro contrasto con i criteri di carattere generale che contraddistinguono l'attuale politica nel campo dell'assistenza sanitaria.

L'articolo 2 presenta notevoli divaricazioni rispetto ai princìpi ispiratori della legge

1° dicembre 1970, n. 898, in particolare rispetto a quanto disposto dall'articolo 5 di tale legge. L'articolo 5 affida infatti alla discrezionalità del giudice la determinazione dell'ammontare dell'assegno, che il giudice effettua tenendo conto delle condizioni economiche dei coniugi, del contributo personale ed economico dato da ciascuno di essi alla conduzione familiare e della formazione del patrimonio di entrambi, e può accadere che, anche in situazioni di abbienza dei coniugi, l'assegno risulti di ammontare estremamente esiguo. L'articolo 2 del provvedimento in discussione prevede invece, senza alcun riferimento alle modalità di concessione e di determinazione dell'ammontare dell'assegno previste dall'articolo 5, che basti essere beneficiario di un assegno, anche di ammontare esiguo, per acquisire il diritto a percepire la pensione o altri assegni, anche cospicui, dopo la morte dell'*ex*-coniuge che non sia passato a nuove nozze o che comunque non lascia un coniuge superstite a seguito di nuove nozze.

Considerata pertanto l'ampiezza dei problemi che l'esame del provvedimento in discussione rende necessario affrontare, non sono contrario alla proposta di costituzione di un Comitato ristretto avanzata dall'onorevole Del Pennino.

PRESIDENTE. Le obiezioni avanzate da alcuni colleghi riguardo alla proposta di costituire un Comitato ristretto mi sembra siano dettate dal timore che si tenda ad allargare la portata del provvedimento in discussione. Tutti i colleghi hanno però nello stesso tempo riconosciuto la necessità di un approfondimento della materia sul tappeto. In considerazione di ciò mi permetterò di sottoporre all'attenzione della Commissione la proposta di costituire un Comitato ristretto con il solo compito di esaminare, entro breve tempo, quegli aspetti della proposta di legge che richiedano una più approfondita valutazione.

Comunque, in ordine alla istituzione o meno del Comitato ristretto si deciderà dopo le repliche del relatore e del Governo.

Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

CASSANMAGNAGO CERRETTI MARIA LUISA, *Relatore*. Non mi sembra di dover aggiungere altro. Mi riservo tuttavia, dopo la replica del rappresentante del Governo, di pronunciarmi sulla proposta di istituire un Comitato ristretto.

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo ha esaminato con attenzione il testo della proposta di legge in discussione e ne ha seguito approfonditamente l'*iter* presso l'altro ramo del Parlamento.

L'articolo 1 non richiede alcuna osservazione, in quanto reca disposizioni tendenti a risolvere problemi, sia pure transitori, che esistono oggettivamente.

L'articolo 2, che sostituisce l'articolo 9 della legge n. 898 del 1970, disciplina due diverse ipotesi. Il secondo comma del nuovo testo dell'articolo 9 della legge n. 898 prevede il caso in cui il coniuge obbligato alla somministrazione dell'assegno periodico muoia senza essere passato a nuove nozze o comunque senza lasciare un coniuge superstite a seguito di nuove nozze. Il terzo comma prevede il caso in cui vi sia un coniuge superstite o concorrano col coniuge superstite o tra loro più coniugi beneficiari dell'assegno, disponendo che il tribunale provveda, su istanza di chi vi abbia interesse, a ripartire tra tutti la pensione o gli altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote assegnate a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze.

La prima osservazione da fare è che, a quanto pare, non si è considerata la possibile esistenza di altri superstiti cui la legge riconosce il diritto al trattamento di riversibilità, cioè, di figli, di genitori, di fratelli e di sorelle. Il sistema pensionistico è tale che la quota della pensione di reversibilità spettante al coniuge riduce la quota dei figli ed esclude quella dei genitori, dei fratelli e delle sorelle. Di conseguenza, nel caso in cui il coniuge obbligato deceduto non abbia contratto dopo il divorzio un altro matrimonio o, comunque, non abbia lasciato un coniuge superstite, la disposizione, nell'attribuire il diritto al coniuge divorziato, comporta, per gli altri superstiti, un sacrificio che, come si vedrà, non sempre è giustificato.

Più in generale, e questa seconda osservazione si lega alla prima, sembra inopportuno e non coerente con il sistema, nel caso in cui manchi un coniuge superstite, riconoscere automaticamente al coniuge divorziato la pensione che gli spetterebbe se non fosse intervenuto il divorzio. Tale pensione, infatti, potrebbe essere di gran lunga su-

periore all'assegno che gli era corrisposto dall'*ex*-coniuge deceduto, sicché l'evento morte determinerebbe di per sé, e senza ragione, una situazione vantaggiosa per il divorziato a danno non solo dell'ente erogatore della pensione, ma anche, eventualmente, dei congiunti aventi diritto alle prestazioni di reversibilità.

Inoltre, il coniuge che abbia ottenuto il divorzio dopo una pronunzia di separazione a lui addebitabile vedrebbe migliorata la propria posizione acquisendo, per effetto del divorzio, un diritto che prima gli era negato (si vedano gli articoli 81 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 1973, n. 1092, e 24 della legge del 30 aprile 1969, n. 153). Il coniuge separato « per sua colpa », infatti, non ha diritto alla pensione di reversibilità, e non si vede perché la sua situazione giuridica dovrebbe essere modificata in meglio per effetto del divorzio. Se si aggiunge che la modificazione in meglio avviene con sacrificio dell'ente erogatore della pensione e di eventuali congiunti superstiti, ci si convince che il diverso trattamento previsto ben difficilmente potrebbe superare una censura di incostituzionalità basata sull'articolo 3 della Costituzione.

A ben vedere la disposizione in questione non si inquadra né nella logica della separazione né in quella del divorzio.

Se si considera che nella separazione gli effetti sono qualitativamente diversi in relazione alla dichiarazione di addebitabilità, cioè all'imputabilità della crisi coniugale, mentre nel divorzio le cause della crisi e della cessazione del vincolo sono solo uno degli elementi che il giudice deve valutare per l'attribuzione e la determinazione dello assegno, ci si convince che l'attribuzione al coniuge divorziato della pensione di reversibilità, anche nell'eventualità di una sua colpa è coerente con il sistema del divorzio, ma non si inquadra compiutamente in questo – essendo piuttosto tipico della separazione – l'automatismo dell'attribuzione.

In conclusione, sembra più opportuno e più corretto rimettere al giudice la decisione sull'*an* e sul *quantum* della pensione di reversibilità da attribuire al coniuge divorziato, stabilendo, con una disposizione analoga a quella contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 1973, n. 1092, che, nel caso in cui venga attribuita al coniuge divorziato superstite una quota della pensione di reversibilità, i genitori e i collaterali, i quali pure abbiano diritto alla puensione, la conseguano nella misura risultante dopo la detrazione della quota attribuita al coniuge divorziato superstite.

Quanto all'articolo 3, occorre ricordare che l'Assemblea ha modificato il testo del primo comma proposto dalla Commissione, che era così formulato: « Al coniuge superstite cui spettava il diritto alla somministrazione di somme periodiche di denaro a norma dell'articolo 5, qualora versi in stato di bisogno, il tribunale, anche tenendo conto dell'eventuale pensione di reversibilità, può attribuire, alla morte del coniuge obbligato, un assegno periodico il cui ammontare è determinato in proporzione delle sostanze ereditarie, del numero e della qualità degli eredi obbligati e delle rispettive condizioni economiche. L'assegno non spetta qualora gli obblighi patrimoniali previsti dall'articolo 5 siano stati soddisfatti in unica soluzione ».

La modificazione operata dall'Assemblea ha avuto questi effetti. In primo luogo ha fatto venire meno il presupposto dello stato di bisogno, al quale il testo della Commissione ricollegava tanto la nascita (articolo 3, primo comma) quanto l'estinzione (articolo 3, secondo comma) del diritto riconosciuto all'ex-coniuge nei confronti degli eredi. In secondo luogo, con l'espressione « spetta un assegno periodico », in luogo di quella « il tribunale... può attribuire... un assegno periodico », ha trasformato un diritto subordinato alla valutazione del giudice (il quale, ai fini sia del riconoscimento sia della quantificazione, avrebbe dovuto tener conto di tutte le circostanze del caso) in un diritto incondizionato per quanto concerne l'esistenza, e rispetto al quale l'intervento del giudice può avere ad oggetto solo la determinazione dell'ammontare.

Rispetto al testo complessivo dell'articolo 3, va rilevato innanzitutto un difetto di coordinamento interno: lo stato di bisogno, eliminato dal primo comma quale presupposto per la nascita del diritto, è rimasto nel secondo comma quale elemento la cui cessazione determina l'estinzione del diritto. L'interpretazione complessiva della disposizione, quindi, può indurre a ritenere che lo stato di bisogno continui ad essere un presupposto per la nascita del diritto, visto che questo si estingue quando cessa lo stato di bisogno. Occorre, quindi, uscire dall'equivoco e stabilire in termini chiari se l'asse-

gno a carico degli eredi debba o meno ricollegarsi allo stato di bisogno del coniuge divorziato superstite.

Ragioni di opportunità e sistematiche analoghe a quelle enunciate nel paragrafo 2 militano a favore di una soluzione positiva. Infatti, se l'assegno non fosse legato allo stato di bisogno, il coniuge separato « per sua colpa » verrebbe ancora una volta, in seguito al divorzio, a trovarsi in una situazione più vantaggiosa, perché gli articoli 548 e 585 del codice civile riconoscono al coniuge cui sia stata addebitata la separazione solo « un assegno vitalizio se al momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti », cioè se versava in stato di bisogno.

Ma un'altra considerazione va fatta. Riconoscere al coniuge divorziato superstite un diritto ad un assegno a carico degli eredi per il solo fatto che aveva diritto ad un assegno da parte dell'ex-coniuge defunto può in molti casi risultare iniquo. L'assegno di divorzio, infatti, è soprattutto legato al rapporto esistente tra le condizioni economiche dei coniugi divorziati, sicché i maggiori redditi dell'uno giustificano una corresponsione a favore dell'altro, che pure sia titolare di redditi cospicui; ed è chiaro che il rapporto, in seguito alla morte di una delle parti, può cambiare radicalmente. È da aggiungere che quello sull'assegno è un provvedimento *rebus sic stantibus*, sempre modificabile, e che quindi non ha senso cristallizzare la situazione antecedente alla morte dell'ex-coniuge obbligato riflettendola sugli eredi, quando le condizioni economiche di questi potrebbero essere ben diverse da quelle che avevano giustificato l'attribuzione dell'assegno.

Si pensi al caso dell'impiegato con alto stipendio o del professionista di successo che in proporzione ai propri elevati redditi di lavoro corrisponde un assegno alla moglie, nonostante questa goda per suo conto di un'agiata condizione economica, e che morendo lasci agli eredi beni di scarso valore. Ebbene, non si vede perché in un caso del genere gli eredi dovrebbero essere gravati da un assegno in favore del coniuge divorziato superstite cui fosse in ipotesi anche addebitabile la separazione e quindi il successivo divorzio.

Sembra quindi corretto riconoscere al coniuge superstite divorziato un legato di alimenti (articolo 660 del codice civile) *ex lege*, ma nulla di più.

A seguito di queste considerazioni, il Governo si riserva di presentare due emendamenti.

MELLINI. Mi pare che l'intervento dell'onorevole Speranza abbia posto l'accento anche su un altro punto: la posizione del terzo tenuto al pagamento della pensione di reversibilità. Ora, mi pare che qui occorra il parere delle Commissioni VI e, soprattutto, XIII.

PRESIDENTE. Il parere della XIII Commissione (lavoro e previdenza sociale) è già stato chiesto. Posso darle l'assicurazione, onorevole Mellini, che esso verrà sollecitamente espresso.

CASSANMAGNAGO CERRETTI MARIA LUISA, *Relatore*. Nel formulare le mie proposte, mi ero attenuta ad un appunto del Ministero di grazia e giustizia del 12 settembre. Ovviamente il Ministero ha tutto il diritto di aggiornarsi, tanto più che le osservazioni mosse dall'onorevole Speranza mi sembrano meritare un adeguato approfondimento. Chiedo solo, se sarà costituito un Comitato ristretto per l'esame degli articoli e degli emendamenti, che possa essere convocato già per martedì prossimo, in modo che il progetto di legge possa essere approvato, al più tardi, tra quindici giorni.

PRESIDENTE. Poiché mi sembra che tutti i gruppi siano d'accordo sulla necessità di apportare alcune modifiche alla proposta di legge n. 1771, se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito di affidare ad un Comitato ristretto il compito di procedere entro breve termine – una settimana, o due al massimo – all'esame preventivo degli articoli e degli emendamenti.

(*Così rimane stabilito*).

DI NARDO. Per l'avvenire occorre, però, che ci sia maggiore collaborazione tra il relatore ed il Governo.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che del Comitato ristretto faranno parte, oltre al relatore, gli onorevoli di Nardo, Del Pennino, De Cinque, Ersilia Salvato, Mannuzzu, Mellini, Bozzi, Raffaelli e Testa.

(*Così rimane stabilito*).

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno e della proposta di legge: Riordinamento degli organici del personale della carriera di concetto, esecutiva ed ausiliaria dell'Amministrazione giudiziaria (1208-*ter*); Vernola: Immissione in ruolo degli idonei dei concorsi distrettuali per la qualifica di segretario negli uffici giudiziari indetti con decreto ministeriale 16 novembre 1973 (1316).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Riordinamento degli organici del personale della carriera di concetto, esecutiva ed ausiliaria dell'Amministrazione giudiziaria » e della proposta di legge di iniziativa del deputato Vernola: « Immissione in ruolo degli idonei dei concorsi distrettuali per la qualifica di segretario negli uffici giudiziaria indetti con decreto ministeriale 16 novembre 1973 ».

L'onorevole Patriarca ha facoltà di svolgere la relazione.

PATRIARCA, *Relatore*. I due progetti di legge sono ben noti alla Commissione, che li ha già esaminati in sede referente, deliberando di richiedere lo stralcio dei primi tre articoli del disegno di legge n. 1208 ed il trasferimento dei medesimi (nonché della proposta di legge n. 1316) in sede legislativa.

Il Comitato ristretto, nominato nella seduta del 1° giugno, ha esaminato tutta la complessa e vasta problematica derivante dall'esigenza di adeguamento dell'apparato giudiziario alle nuove disposizioni di legge e di riordinamento degli organici del personale delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria dell'amministrazione giudiziaria e si riserva di esaminare quanto prima la seconda parte dell'originario disegno di legge (n. 1208), relativa agli organici penitenziari.

Il Comitato ristretto, dopo un ampio ed approfondito dibattito svoltosi nell'arco di alcune sedute, ha predisposto una nuova formulazione del disegno di legge n. 1208-*ter*. Il tempo è servito ad approfondire e tentare di sciogliere alcuni nodi emersi nel corso dell'esame, in sede consultiva, da parte della I Commissione (Affari costituzionali). Quest'ultima, giustamente, in sede di espressione del parere, faceva rilevare, in merito all'ipotesi di allargamento dell'organico, secondo una progressione a partire dal 1979 fino al 1981, la necessità di tener conto della volontà di riforma dell'organizzazione del pubblico impiego espressa con la legge n. 382 del 1975 e della conseguente istituzione del ruolo unico del personale.

Il Comitato ristretto ha recepito l'indicazione data dalla Commissione affari costituzionali ed ha discusso approfonditamente l'argomento, tenendo conto delle immediate esigenze di personale per adempiere ai compiti di assistenza del magistrato in udienza, di controllo del funzionamento degli uffici del giudice, di sorveglianza ed altri svariati ancora. A questo proposito il Comitato ha risposto con tempestività alle indicazioni fornite dal Governo.

Il Comitato, inoltre, non poteva non tener conto della volontà espressa dalle forze politiche in merito al riordinamento di tutto il pubblico impiego e delle modalità di immissione nei vari servizi statali del personale proveniente dagli enti sciolti ai sensi della citata legge n. 382.

A questo proposito il Comitato ha ritenuto opportuno riformulare il testo del disegno di legge per la parte relativa al personale della carriera di concetto, tenendo conto delle esigenze prospettatesi in seguito alla soppressione del ruolo della carriera speciale di cancelleria e di un ruolo del personale direttivo e di concetto. Si è ritenuto, inoltre, necessario « nutrire » il nuovo ruolo istituito nel 1972 in relazione alle nuove esigenze derivanti dalla riforma del processo del lavoro e da quelle connesse alla prossima emanazione del nuovo codice di procedura penale.

Abbiamo tentato di dare una risposta a queste esigenze prevedendo un adeguamento dell'organico tramite la creazione di 1.050 nuovi posti in organico per il personale di concetto. Per evitare lungaggini ulteriori abbiamo recepito il suggerimento degli uffici governativi, sollecitati dalle forze sindacali, di immettere immediatamente in ruolo il personale della carriera di segreteria, utilizzando la graduatoria del concorso speciale del 1974, che riteniamo debba rimanere aperta fino al 31 dicembre del 1978.

Il Comitato ristretto, invece, ha espresso parere contrario in merito alle proposte formulate dal Governo riguardo al personale dattilografico coadiutore. Il Ministero aveva proposto un aumento dell'organico di 2.000 unità, dal 1979 al 1981. Questa pro-

posta ci è sembrata non adeguata: non è possibile attuare una programmazione di questo tipo, allargata nel tempo, nel momento in cui è in atto la costituzione del ruolo unico. Abbiamo ritenuto, pertanto, che il Governo, per far fronte a queste esigenze, debba far riferimento a tale ruolo unico. Ciò non significa che il Parlamento non sia disponibile ad ottemperare a queste esigenze: se il Governo ci farà pervenire un disegno di legge che consenta l'immissione in servizio di altro personale della categoria dei dattilografi coadiutori, la Commissione giustizia, senza alcun dubbio, risponderà in modo tempestivo alle richieste del Governo. Oggi però non possiamo entrare in contraddizione con la volontà espressa dal Parlamento e dallo stesso Governo, in altre sedi.

A questo proposito desidero aggiungere che, in base alle istanze fatte proprie dai sindacati, appare opportuno introdurre anche una disposizione riguardante sempre il personale dattilografico coadiutore, immesso in ruolo con apposito provvedimento ed a tempo indeterminato, in riferimento alle esigenze prospettate in merito all'attuazione del nuovo processo del lavoro. Il tipo di concorso che avrebbe dovuto sostenere questo personale era formulato in modo tale da non tener conto delle funzioni specifiche di assistenza del magistrato nell'udienza, di collaborazione con il magistrato. La semplice prova di velocità dattilografica desta una serie di preoccupazioni ed incertezze rispetto all'andamento del concorso medesimo. Per questi motivi, ripeto, appare opportuno introdurre una disposizione tendente ad immettere in ruolo il personale assunto a tempo indeterminato che abbia almeno cinque anni di servizio e che, comunque, alla scadenza di questi cinque anni possa essere immesso in ruolo a prescindere dalla partecipazione o dal risultato del concorso. Con ciò si vuole far in modo che non venga sottratto alla delicata funzione della magistratura del lavoro del personale che, nel corso degli anni, è diventato altamente qualificato per il lavoro svolto.

Le indicazioni che il Comitato ristretto intende affidare alla valutazione della Commissione sono sinteticamente quelle da me ora illustrate. Il ministro Bonifacio, inoltre, ha recentemente richiamato l'attenzione della Commissione sulla necessità di concludere l'*iter* sia del provvedimento concernente il personale giudiziario sia, in modo particolare, di quello relativo al personale penitenziario. Il Comitato ristretto risponde alle sollecitazioni del ministro cercando di accelerare i tempi, ma sottolineando anche le difficoltà che ha dovuto superare per adeguare i testi alle indicazioni formulate, in sede di parere, dalla I Commissione (Affari costituzionali) soprattutto relativamente alla necessità di utilizzare il personale del ruolo unico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Mi auguro che il provvedimento in discussione venga approvato nel testo redatto dal Comitato ristretto e che, comunque, il Governo presti particolare attenzione ai successivi lavori di quest'ultimo (relativi al personale dell'amministrazione penitenziaria), date le enormi implicazioni esistenti, in materia, con la prima formulazione del disegno di legge n. 1208. Ieri, abbiamo sentito una dichiarazione da parte del ministro, abbastanza favorevole alla « civilizzazione » di questo personale; *in nuce*, questo concetto si trova anche in alcune indicazioni, relative al problema degli istituti per minori, contenute nel disegno di legge n. 1208-*bis*.

Dovendo affrontare questo nodo di politica del personale, riteniamo che ai lavori del Comitato ristretto debba dunque partecipare costantemente anche il rappresentante del Governo – in particolare in questa fase di indicazione delle direttive sulle quali attestarci – per concordare insieme una linea di condotta da sottoporre poi all'esame della Commissione.

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo non avrebbe avuto pregiudizialmente alcuna osservazione da fare sulla scelta operata dalla I Commissione (Affari costituzionali) e recepita dal Comitato ristretto, in ordine al ricorso al ruolo unico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi del decreto 24 luglio 1977, n. 618, relativo agli ausiliari dattilografi. Senonché, da accertamenti effettuati, risulta che tale disponibilità di personale non sussiste. Debbo far presente alla Commissione la situazione di fatto di fronte alla quale ci troviamo, altrimenti correremmo il rischio di cadere in un grosso equivoco. Poiché l'amministrazione della giustizia ha estremo bisogno di magistrati, di cancellieri, di segretari, di personale esecutivo di ogni ordine e grado, ma soprattutto di coadiutori

dattilografi - come sanno tutti coloro che frequentano le aule giudiziarie - ed in particolar modo di coadiutori dattilografi bravi (dopo che buona parte di questo personale è passata a mansioni diverse, a seguito dei concorsi interni espletati), ci troveremmo veramente in una situazione difficile se non si provvedesse diversamente al soddisfacimento di tali necessità.

PATRIARCA, *Relatore*. Ci rendiamo conto delle esigenze immediate di personale, però dobbiamo rilevare che esse non sono state rappresentate nel disegno di legge, il quale fa riferimento a 700 posti della carriera esecutiva disponibili a partire dal 1° gennaio 1979; può darsi che questo ruolo unico - che ancora non è stato materialmente formato - non possa fornire personale dattilografico: questo oggi, però, non lo sappiamo. Pertanto, invito il Governo a considerare la possibilità - mediante presentazione immediata di un disegno di legge oppure sollecitando una proposta di legge di iniziativa parlamentare - di formare il ruolo di questo personale, prelevando le unità necessarie dagli impiegati provvisori assunti dalle corti d'appello di tre mesi in tre mesi (abbastanza qualificati ed esperti), oppure facendo ricorso alla legge sull'avviamento dei giovani al lavoro.

Come ripeto, il testo del disegno di legge non fa fronte alla drammaticità delle esigenze reali in questo campo; noi abbiamo svolto un'indagine sui tempi che intercorrono tra la pubblicazione del bando di concorso e l'effettiva copertura dei posti e sulle vacanze degli organici: il famoso « anticipato possesso », ad esempio, è stato introdotto nel testo in discussione proprio in seguito a questa ricerca.

La nostra Commissione è aperta alle esigenze espresse dal Governo, però io ritengo che sia necessario formulare delle proposte adeguate: per il raggiungimento di tale fine, siamo disposti a collaborare con buona volontà.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

CERRINA FERONI. Vorrei rilevare che le esigenze illustrare dal Governo, quanto meno quelle relative al ruolo esecutivo, non sono tutelate dal disegno di legge, tant'è vero che questo prevedeva la prima immissione di personale in ruolo a partire dal 1° gennaio 1979. Non solo, ma tale calcolo è ancora ottimistico, perché i funzionari del Ministero ci hanno detto, in base alla loro esperienza. che il tempo medio intercorrente tra il momento in cui il concorso è bandito e l'immissione dei relativi idonei in ruolo è di due anni e mezzo, superiore quindi anche a quello previsto dal provvedimento governativo.

Vorrei inoltre far notare ai colleghi che l'atteggiamento del Governo nei confronti del ruolo unico è pessimistico e non fondato, per due motivi. Innanzitutto, perché, decorrendo tale ruolo dal 1° gennaio 1979, non siamo ancora in grado di conoscerne la composizione; in secondo luogo perché, dalla natura degli enti disciolti e delle amministrazioni periferiche le cui competenze sono state trasferite a quelle locali, si può presumere che una certa aliquota di tale personale esecutivo entrerà in questo ruolo unico.

Infine, mi sembra corretto quanto diceva il relatore. Il Ministero - dopo una verifica seria e molto attenta del modo in cui procedere alla costituzione del ruolo unico - accerterà se sia possibile attingere da questo un certo numero di elementi; se ciò non fosse realizzabile, si potrà ricorrere alle soluzioni diverse indicate dal relatore, che hanno il pregio di favorire l'immediata immissione in ruolo di personale attualmente vincolato dal contratto a termine, ovvero si potranno impiegare i giovani iscritti nelle liste di collocamento anche se, per rendere attuabile quest'ultima soluzione, occorrerebbe forse modificare la legge relativa.

Pertanto, se si dovesse accedere ad una soluzione di questo tipo, lo si faccia solo dopo un'attenta verifica e dopo aver esaminato le possibilità che esistono all'interno del ruolo unico. Questo perché abbiamo cercato di tutelare certe esigenze di rapidità e di urgenza e, nello stesso tempo, di formulare un provvedimento che fosse coerente con l'esigenza di ridurre e contenere la spesa pubblica (questione di grande attualità in questo momento, purtroppo) e con quei princìpi di riforma della pubblica amministrazione, di cui il ruolo unico rappresenta un cardine fondamentale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

PATRIARCA, *Relatore*. Non ho nulla da aggiungere alle considerazioni già svolte.

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Invito la Commissione a passare rapidamente all'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che come testo base per la discussione e assunto il disegno di legge n. 1208-*ter*.

(*Così rimane stabilito*).

Do lettura del primo articolo.

ART. 1.

Il ruolo organico del personale della carriera di concetto, istituito con l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, è aumentato di 1.170 unità, di cui 700 a decorrere dal 1° gennaio 1978, 170 dal 1° gennaio 1979, 150 dal 1° gennaio 1980 e 150 dal 1° gennaio 1981.

Alla copertura dei posti previsti in aumento dal 1° gennaio 1978 si provvede interamente mediante assunzione degli idonei dei concorsi distrettuali indetti con decreto ministeriale 16 novembre 1973.

Le aliquote di cui agli articoli 8 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono attribuite a decorrere dal 1° gennaio 1979.

Il relatore, onorevole Patriarca, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

Il ruolo organico del personale della carriera di concetto dell'amministrazione giudiziaria, istituito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, è aumentato di 1.050 unità, a partire dal 1° gennaio 1978.

Alla copertura dei posti previsti in aumento, detratte le aliquote di cui agli articoli 8 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, si provvede mediante assunzione degli idonei dei concorsi distrettuali indetti con decreto ministeriale 16 novembre 1973, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, che a tal fine rimangono aperte fino al 31 dicembre 1978.

Alle esigenze di ulteriore aumento dell'organico si provvede mediante il ruolo unico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618. I relativi contingenti sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

PATRIARCA, *Relatore.* Si tratta del testo formulato dal Comitato ristretto.

Su questo testo sono state formulate alcune osservazioni da parte delle Commissioni I (Affari costituzionali) e V (Bilancio), come è ben noto ai componenti la Commissione, che hanno preso visione di tali pareri. Per recepire tali indicazioni, ritengo necessario modificare il mio emendamento, sostituendo l'ultimo comma con il seguente:

« Ad eventuali, ulteriori esigenze di personale si provvede mediante il ruolo unico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618 ».

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Se ci sono ulteriori esigenze, queste non si possono considerare eventuali. È una questione di corretto italiano.

CERRINA FERONI. Nel testo del Comitato ristretto non figurava infatti la parola « eventuale ». Occorre tuttavia recepire l'indicazione della I Commissione (Affari costituzionali); altrimenti dovremmo rinviare la conclusione dell'*iter*.

PRESIDENTE. È esatto: se non approviamo questa formulazione, siamo tenuti a chiedere di nuovo il parere della I Commissione (Affari costituzionali).

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Quand'è così, non insisto e non mi oppongo all'approvazione dell'emendamento del relatore, nel testo modificato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore, nel testo modificato, accettato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 1.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

Il ruolo organico del personale della carriera esecutiva è aumentato di 2.000 unità, di cui 700 dal 1° gennaio 1979, 700 dal 1° gennaio 1980 e 600 dal 1° gennaio 1981.

Alla copertura dei posti previsti in aumento dal 1° gennaio 1979, si provvede interamente a mezzo di pubblico concorso, le cui prove consisteranno nella prova pratica di dattilografia ed in un colloquio.

Le aliquote di cui agli articoli 8 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono attribuite a decorrere dal 1° gennaio 1980.

Il relatore, onorevole Patriarca, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

Alle esigenze di aumento dell'organico del personale della carriera esecutiva si provvede mediante il ruolo unico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618. I relativi contingenti sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

PATRIARCA, *Relatore*. Anche questo emendamento è stato formulato dal Comitato ristretto, ma anche per esso, al fine di recepire il parere delle Commissioni I e V, occorre adottare una nuova formulazione.

PRESIDENTE. Il relatore ha così modificato il suo emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 2:

« Ad eventuali, ulteriori esigenze di personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione giudiziaria si provvede mediante il ruolo unico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618 ».

CERRINA FERONI. Non ha senso aggiungere le parole « eventuali, ulteriori ».

PATRIARCA, *Relatore*. La parola « ulteriori » può essere mantenuta con riferimento alla consistenza attuale dell'organico.

CERRINA FERONI. D'accordo.

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Accetto l'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore, accettato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 2.

(*È approvato*).

Il relatore, onorevole Patriarca, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 2-*bis*.

I dattilografi giudiziari non di ruolo, assunti ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533, che non risultano immessi in ruolo dopo l'espletamento del concorso riservato, previsto dalla legge 2 dicembre 1975, n. 598, e che sono in servizio alla data di espletamento del concorso stesso, sono inquadrati nella qualifica iniziale del ruolo dei coadiutori dattilografi giudiziari al compimento di cinque anni di effettivo servizio prestato alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

Per introdurre questo articolo aggiuntivo dobbiamo richiedere il parere della I Commissione (Affari costituzionali) e della V Commissione (Bilancio).

PATRIARCA, *Relatore*. Desidero rilevare che, dopo l'espletamento di questo concorso, bisognerebbe purtroppo mandare a casa una parte del personale assunto a tempo indeterminato per le esigenze del processo del lavoro. In questo modo si determinerebbe una situazione veramente grave, anche perché questo personale non può essere sostituito, a differenza dell'altro che lo può essere per tre mesi. Ecco perché la necessità di chiedere un nuovo parere non mi induce a desistere dalla presentazione di questo articolo aggiuntivo.

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono favorevole all'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il principio-base.

(*È approvato*).

Trasmetterò alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio) l'articolo aggiuntivo per il prescritto parere.

La discussione dell'articolo 2-*bis* è quindi sospesa.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

Il ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'Amministrazione giudiziaria stabilito dalla tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 274, è aumentato di 550 unità di personale di cui 250 commessi e 300 addetti al servizio automezzi.

Gli aumenti organici previsti dal precedente comma decorrono dal 1° gennaio 1978 in ragione di 63 posti di commesso e 75 di autista, dal 1° gennaio 1979 in ragione di 62 posti di commesso e 75 di autista, dal 1° gennaio 1980 in ragione di 63 posti di commesso e 75 di autista e dal 1° gennaio 1981 in ragione di 62 posti di commesso e 75 di autista.

Il relatore, onorevole Patriarca, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

Il ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'Amministrazione giudiziaria, stabilito dalla tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 274, è aumentato di 138 unità, in ragione di 63 posti di commesso e 75 di autista, a partire dal 1° gennaio 1978.

Alla copertura dei posti previsti in aumento si provvede mediante assunzione degli idonei del concorso indetto con decreto ministeriale 30 ottobre 1975.

Alle esigenze di ulteriore aumento dell'organico si provvede mediante il ruolo unico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618. I relativi contingenti sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro di grazia e giustizia.

PATRIARCA, *Relatore*. Anche questo emendamento è stato formulato dal Comitato ristretto e del pari è necessario ristrutturarne l'ultimo comma come segue:

« Ad eventuali, ulteriori esigenze di personale si provvede mediante il ruolo unico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618 ».

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono favorevole all'emendamento del relatore, nel testo modificato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore, nel testo modificato, favorevole il Governo.

(*È approvato*).

Il relatore, onorevole Patriarca, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 3-*bis*.

Nei casi di necessità di servizio, il ministro di grazia e giustizia può disporre che il personale previsto dalla presente legge prenda possesso dell'ufficio anche prima della registrazione dei relativi decreti di nomina da parte della Corte dei conti.

PATRIARCA, *Relatore*. Anche questa formulazione era stata varata dal Comitato ristretto. Per recepire le indicazioni della I Commissione, mi onoro tuttavia presentarne una diversa.

PRESIDENTE. Il relatore ha così modificato il suo articolo aggiuntivo:

ART. 3-*bis*.

Decorsi trenta giorni dall'invio del decreto di nomina alla Corte dei conti per la registrazione senza che il predetto organo si sia pronunciato, il personale di cui alla presente legge è immesso ugualmente in servizio. Ove successivamente venga negata la registrazione, il rapporto di impiego è risoluto, con decorrenza dal suo inizio, e spettano all'interessato soltanto le retribuzioni già maturate al momento della comunicazione allo stesso della mancata registrazione.

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono favorevole al-

l'articolo aggiuntivo 3-*bis*, nella nuova formulazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 3-*bis* del relatore, favorevole il Governo.

(*È approvato*).

Il relatore, onorevole Patriarca, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 3-*ter*.

All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1978, valutato in lire 5.153.083.887, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

PATRIARCA, *Relatore*. Si tratta dell'ultimo articolo del testo del Comitato ristretto. Su di esso la V Commissione ha espresso parere favorevole.

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 3-*ter* del relatore, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO